

DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 /DA del 03 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso Insolera Genoveffa/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Gloria Lituri

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Siracusa RG. 3188/22 tra le parti Insolera Genoveffa /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 868/24 dell 9/09/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 360,90 oltre ad interessi per € 26,71 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 547,86 da distrarsi all'avv. Gloria Lituri, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 935,47;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 935,47 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1868/24 9/09/24 del G.d.P. di Siracusa il pagamento della somma di € 387,61 in favore di Insolera Genoveffa nata a Lentini il 4/04/50 c.f. NSLGVF50D44E532R tramite bonifico sul c/c IBAN IT76U 03075 02200 CC8500 933865 alla stessa intestato;

•

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329


00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 547,86 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Gloria Lituri nata a Siracusa il 10/04/77 c.f. LTRGLR77D50I754E tramite bonifico sul c/c IBAN IT69B 03069 17100 100000 008397 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 868/24 - G.d.P. di Siracusa	
avv. Gloria Lituri	
Spese non impon.	€ 43,00
Onorari	€ 346,00
Spese generali	€ 51,90
CPA	€ 15,92
Tot. Imponibile	€ 413,82
IVA	€ 91,04
Tot. Fattura	€ 547,86
Ritenuta d'acconto 20% su € 397,90	€ 79,58
Netto da liquidare	€ 468,28

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



N.RG 3188 / 2022



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA
SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di SIRACUSA, Dott. DANIELA MARIA BELFIORE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 3188 / 2022

vertente tra

INSOLERA GENOVEFFA (CF NSLGVF50D44E532R) - rappresentato e difeso dall'Avv. GLORIA LITURI

-Attore -

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (CF 01962420830)
rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO

-Convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Genoveffa Insolera conveniva in giudizio Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore per sentirlo ritenere e dichiarare unico responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro occorso il 25-06-'21 e conseguentemente chiedeva che venisse



condannato al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura tg DG736GP di sua proprietà quantificati in €. 360,90 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.

L'attrice esponeva, che il 25-06-'21 intorno alle ore 17,40 mentre Assetta Gabriele quale conducente percorreva alla guida dell'autovettura tg. DG736GP di sua proprietà, l'autostrada Siracusa-Gela direzione Gela, al Km 12+400 in prossimità dello svincolo per Cassibile, urtava contro due sbarre di ferro, di circa due metri ciascuna, poste sulla corsia di sorpasso, riportando danni al serbatoio dell'autovettura, che risultava sfondato in più parti, tanto da dovere richiedere l'intervento del carro attrezzi e della Polizia Stradale di Siracusa Dist. Di Noto che redigeva verbale e foto.

Si costituiva Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata, in subordine ridurla tenendo conto del concorso di colpa del conducente del veicolo danneggiato, e dichiarare la nullità del cumulo di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.

Istruita la causa con escussione del teste Assetta Gabriele, sulle precisate conclusioni come in atti la causa veniva trattenuta in decisione.

Dalla documentazione versata in atti, rapporto di constatazione danneggiamento veicolo redatto dalla pattuglia della Polizia Stradale di Siracusa Dist. Di Noto e dalla prova espletata si ritiene provato che effettivamente il danno riportato dal veicolo attoreo è stato causato dalla presenza sulla corsia di sorpasso della Autostrada Catania-Gela dir. Gela di sbarre di ferro/alluminio per come ritrovate e fotografate, sulle quali è transitato il conducente dell'autovettura attorea, non riuscendo ad evitarle, sbarre che in più punti hanno sfondato il serbatoio di carburante del suddetto veicolo, causando la fuoriuscita di tutto il gasolio, costringendo all'intervento del carro attrezzi.

L'ente proprietario gestore della strada è responsabile per la sicurezza e la manutenzione delle autostrade. Questo tipo di responsabilità rientra nell'art. 2051



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea e ritenuta la responsabilità del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE nella causazione dell'evento lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 360,90 oltre interessi legali dalla domanda, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.346,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, ed al pagamento del contributo unificato.

Così deciso in SIRACUSA il 9-9-2024

Il Giudice di Pace

Dott. DANIELA MARIA BELFIORE



del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Secondo questa norma, l'ente è responsabile dei danni causati dalle condizioni della strada, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito quale evento imprevedibile e inevitabile. Il Cas ha depositato in atti estratto elenco richieste e/o segnalazioni al Centro Radio, ma tale documentazione dalla quale si evince l'assenza di precedenti segnalazioni, a parere di scrive non è sufficiente ad esonerare da responsabilità l'ente convenuto che ben avrebbe potuto provare quando era stato svolto l'ultimo controllo in quel tratto di autostrada risultando il tutto da appositi rapporti che non sono stati versati in atti. Invece il Consorzio si limita a provare soltanto l'assenza di segnalazioni e ciò non si ritiene bastevole ad escludere la sua responsabilità per il danno cagionato dalla barra metallica presente sulla carreggiata ritenendo invece che la sua presenza è imputabile alla mancata vigilanza e/o manutenzione da parte del Consorzio, che non ha provveduto a dimostrare quando aveva operato il quel tratto di autostrada l'ultimo controllo, in quanto deve provvedere alla vigilanza e/o manutenzione comunque anche in assenza di segnalazioni.

Considerato che gli agenti della Polizia Stradale intervenuta hanno constatato sottoscrivendo il rapporto sia che il serbatoio della vettura di parte attrice risultava sfondato in più parti sia che la sorveglianza rinveniva 2 pezzi di cordalini in alluminio di circa due metri si ritiene riscontrato quanto sostenuto dall'attrice.

In ordine al quantum atteso che risulta effettivamente che sia stato chiamato il carro attrezzi per rimuovere il veicolo e che parte attrice ha pagato l'importo di €. 116,90 risultante dallo scontrino fiscale depositato in atti come pure è stata depositata fattura relativa alla sostituzione del serbatoio con relativa manodopera per un importo di €. 244,00 comprensivo di Iva che si reputa congruo, si riconosce all'attrice la somma di € 360,90 e si condanna parte convenuta al pagamento di detta somma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA
SEZIONE UNICA
ORDINANZA

Il Giudice di Pace

visto il ricorso che precede per la correzione della sentenza n. 868/24 emessa da questo Giudice nel procedimento avente n. R. G. 3188/2022 promosso da Insolera Genoveffa contro Consorzio per le Autostrade Siciliane

rilevato che l'istanza unitamente al decreto di fissazione udienza ex art.288 c.p.c sono stati regolarmente notificati dall'istante

considerato che nella sentenza è stato omissso per mero errore materiale che le spese del presente giudizio erano da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ritenuto che tale errore possa essere sanato con la procedura di correzione

visto l'art 287 c.p.c.

ORDINA

la correzione della propria sentenza n. 868/24 emessa e depositata il 09-09-'24 nella causa avente n. R. G. 3188/2022 promossa da Insolera Genoveffa contro Consorzio per le Autostrade Siciliane nel senso che nel dispositivo dopo la frase "al pagamento del contributo unificato" venga inserita la seguente frase "spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario".

Manda alla cancelleria per l'annotazione di tale provvedimento sull'originale della sentenza.

SIRACUSA, 26-11-2024

Il Giudice di Pace
Dott. DANIELA MARIA BELFIORE



STUDIO LEGALE

Avv. Gloria Lituri

Viale Teocrito, 129 - 96100 Siracusa
Tel./Fax 0931/67561 – cell.388/9397803

Siracusa, 02.01.2025

Trasmessa a mezzo

PEC: santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Egr.

Avv. Santo Spagnolo

Oggetto: Insolera Genoveffa/CAS. Sentenza n.868/2024. GDP Daniela Belfiore. N.R.G.3188/2022.

Egr. Collega,

facendo seguito alla mia Pec del 18.12.2024, con la quale Le comunicavo che se la Sua Assistita non avesse effettuato il pagamento degli onorari in favore della sottoscritta entro il mese di dicembre 2024, avrei dovuto rivedere i conteggi, inviati in data 27.11.2024, atteso che dal mese di gennaio 2025, non rientrerò nel regime forfettario dei minimi, ma nel regime ordinario e, dunque, dovrà essere calcolata l'IVA sull'importo dovuto.

Pertanto, invio in allegato il nuovo progetto di fattura, invitandoLa a riferire alla Sua Assistita quanto sopra e che potrà effettuare il pagamento della complessiva somma di **€.547,86**, in favore della sottoscritta, tramite bonifico sul conto corrente bancario, intestato a Gloria Lituri, presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Siracusa, codice IBAN:IT69B0306917100100000008397, codice Bic/Swift: BCITITMM.

Resta inteso che l'importo dovuto alla mia cliente, pari ad **€.387,61**, rimane invariato, come da mia PEC del 27.11.2024, che potrà essere effettuato tramite bonifico sul conto, intestato a Insolera Genoveffa, presso Banca Generali, codice IBAN:IT76U0307502200CC8500933865, codice Swift: BGEIT2T.

Restando in attesa di cortese riscontro, invio cordiali saluti.

Avv. Gloria Lituri

Firmato digitalmente da

**GLORIA
LITURI**

CN = GLORIA
LITURI
C = IT

DA

Avv. Gloria Lituri

Viale Teocrito n.129, 96100 Siracusa (SR)
P.IVA IT01702670892
C.F. LTRGLR77D50I754E
Telefono: 388/9397803

DESTINATARIO

Genoveffa Insolera

Tommaso Gargallo n.3, 96100 Siracusa (SR)
C.F. NSLGVF50D44E532R

DESCRIZIONE	IMPORTO	Q.TÀ	IVA	TOTALE
Competenze ed onorario per la difesa della Sig.ra Insolera Genoveffa. GDP Belfiore Daniela. NRG3188/2022. Sentenza n.868/2024 del 09.09.2024.	346,00 €	1	22%	422,12 €
Spese forfettarie 15%	51,90 €	1	22%	63,32 €
Spese vive	43,00 €	1	0%	43,00 €

Documento non fiscale. La fattura sarà emessa dopo la ricezione del pagamento.

Totale	397,90 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali TC01 4%	15,92 €
Imponibile	413,82 €
IVA 22% su 413,82 €	91,04 €
Anticipazioni o Spese esenti IVA art. 15	43,00 €
Totale proforma	547,86 €

Totale dovuto**547,86 €**

MODALITÀ DI PAGAMENTO	IBAN	DATA SCADENZA	IMPORTO
Bonifico bancario	IT69B0306917100100000008397	-	547,86 €

Avv. Gloria Lituri - Regime fiscale: Ordinario

Fattura proforma generata con www.fatturaelettronica-app.it